



CONFINDUSTRIA

Nota di Aggiornamento

Novità fiscali

Maggio 2017

Giugno 2017

*“Dirigere solo in termini di profitto è come giocare a tennis guardando il tabellone e non la palla”
-K. Blanchard*

IRES/IRPEF

1. Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (Circ. n. 17/E/2017)
2. Regime dell’adempimento collaborativo: provvedimento attuativo (Prov. n. 101573/2017)
3. Regime premiale studi di settore (Prov. n. 99553/2017)
4. Stratificazione fiscale del patrimonio in caso di fusione inversa (Ris. n. 62/E/2017)

IVA

5. Inversione contabile: riforma della disciplina sanzionatoria (Circ. n. 16/E/2017)
6. Omessa o irregolare dichiarazione IVA: comunicazione per l’adempimento spontaneo (Prov. n. 85373/2017)
7. IVA e dazi non dovuti su merci andate distrutte (CGUE causa C-154/2016)

VARIE

8. Visti di conformità e deleghe di pagamento (Ris. n. 57/E/2017)
9. Rimodulazione del prelievo locale sugli immobili di impresa (Ris. n. 2/DF/2017)

AIUTI DI STATO

10. La CE estende il campo di applicazione del GBER agli investimenti pubblici a favore di porti e aeroporti, della cultura e delle regioni ultraperiferiche
11. La CE decide sullo sgravio per il sostegno alle rinnovabili concesso agli energivori (art. 39 DL 83/2012)

INTERNAZIONALE

12. Attivazione dell’Accordo Multilaterale per lo scambio dei CbCR

ATTIVITA' DELL'AREA

13. Gruppi fiscali
14. Principi Contabili
15. Seminari su industria 4.0
16. Seminario Principi Contabili

IRES/IRPEF

1. Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (Circ. n. 17/E/2017)

[Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017](#)

L'Agenzia delle Entrate con la circolare del 23 maggio 2017, n. 17/E, ha definito un quadro interpretativo sugli attuali regimi di favore per le persone fisiche, volti ad attirare personale qualificato in Italia.

Nel merito sono commentate le misure a favore di:

- ricercatori e docenti rientrati in Italia di cui all'art. 44 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- lavoratori contro – esodati, di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 238;
- lavoratori impatriati, di cui all'art. 16 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;

Da ultimo la circolare esamina l'imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, disciplinata dal nuovo articolo 24-bis del TUIR della legge di Bilancio 2017.

Con riguardo ai requisiti soggettivi di cui all'art. 16, comma 1 del DLGS n. 147/2015, richiesti agli **impatriati altamente qualificati o con ruoli direttivi** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- è ammesso al beneficio anche il lavoratore che si trasferisce in Italia per prestare la propria attività presso una stabile organizzazione di una impresa estera della quale è già dipendente, nonché il lavoratore distaccato in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato all'estero con una società collegata alla società italiana sulla base dei rapporti previsti dalla norma. Ai fini dell'agevolazione la definizione di impresa include: *“qualsiasi soggetto giuridico che eserciti un'attività economica, consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato, gli enti pubblici economici e le società a partecipazione pubblica, nonché gli studi professionali”*;
- il regime agevolato è applicabile anche ai redditi assimilati al lavoro dipendente, come già ammesso in passati interventi di prassi per i lavoratori "contro esodati" di cui alla L. n. 238/2010;
- l'agevolazione è applicabile anche sulla quota di reddito prodotta all'estero dal lavoratore impatriato, purché la durata della trasferta non sia superiore a 183 giorni nell'intero periodo di imposta. Restano, invece, esclusi dal beneficio fiscale i redditi dell'attività lavorativa prestata dal lavoratore impatriato fuori dal territorio dello Stato, in caso di distacco all'estero;

Con riferimento ai **lavoratori “impatriati” in possesso di un titolo di laurea**, provenienti dall'Unione europea, di cui al comma 2 dello stesso art. 16 del DLGS n. 147/2015, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'accesso al beneficio fiscale non è subordinato alla condizione di avere

risieduto in Italia per almeno 24 mesi, né all'obbligo di mantenersi la residenza nei 5 anni successivi al rientro.

2. Regime dell'adempimento collaborativo: provvedimento attuativo (Prov. n. 101573/2017)

[Prov. Agenzia delle Entrate n. 101573 del 26 maggio 2017](#)

Il 26 maggio 2017 è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate recante disposizioni di attuazione del regime dell'adempimento collaborativo, disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

Si segnala che l'emanazione del provvedimento è il risultato di una proficua consultazione del gruppo interassociativo, costituito da Confindustria con la partecipazione di ABI e Assonime, che ha redatto un documento di osservazioni consegnato all'Agenzia delle Entrate, con la quale è proseguita una intensa interlocuzione.

Si riporta di seguito una sintesi dei contenuti espressi nel documento di prassi.

Nella prima parte del provvedimento sono stati declinati i doveri di reciproca collaborazione, correttezza e trasparenza tra Agenzia delle Entrate e contribuenti ammessi al regime. In particolare, dal lato dell'Amministrazione sono stati precisati gli approcci operativi finalizzati alla costruzione di un rapporto di fiducia con la controparte, nonché quelli atti a conseguire certezza preventiva ed una corretta valutazione del sistema di controllo interno del rischio fiscale approntato dai contribuenti. Per questi ultimi sono invece dettagliati i doveri di mantenimento in efficienza del sistema di controllo e quelli di tempestiva ed esauriente comunicazione dei rischi, nonché di promozione di una cultura aziendale improntata alla *compliance*.

La seconda parte del provvedimento entra nel merito degli aspetti procedurali e delinea le tappe di instaurazione del rapporto di interlocuzione costante e preventiva; precisa i passaggi operativi mediante i quali le posizioni assunte dai contribuenti e dall'Agenzia delle Entrate durante tali interlocuzioni vengono formalizzate; disciplina gli adempimenti da effettuare al termine di ciascun periodo di imposta soggetto al regime e definisce le modalità con cui le posizioni assunte possono essere modificate. In tale cornice è stato ottenuto un importante chiarimento in relazione alla possibilità di discutere all'interno del regime di adempimento collaborativo anche materie attinenti alla fiscalità internazionale, solitamente di competenza di un diverso Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e oggetto di una diversa procedura (che pure rimane accessibile). Tale chiarimento depone a favore di un dialogo più semplificato, mediante un'interfaccia unica.

La terza parte del provvedimento, invece, riprende le cause di esclusione e

di revoca della partecipazione all'adempimento collaborativo esplicandone le modalità operative.

La quarta ed ultima sezione, infine, sancisce le competenze per i controlli e per le altre attività relative al regime. Il contenuto del provvedimento assume particolare rilevanza in relazione a quest'ultima parte. Su ferma richiesta delle imprese, Confindustria si è fatta portavoce ed ha ottenuto precisazioni relative alla competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate - ed in particolare dell'Ufficio Cooperative Compliance - circa il complesso dei controlli e delle attività relative al regime di adempimento collaborativo. La concentrazione dei poteri istruttori in via esclusiva in capo all'Ufficio Cooperative Compliance durante i periodi di permanenza dei contribuenti nel regime è stata accompagnata dalla definizione di un principio di univocità del controllo, atto a garantire le imprese in regime di adempimento collaborativo della non reiterazione di accessi, richieste o verifiche da parte di diramazioni territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

3. Regime premiale studi di settore (Prov. n. 99553/2017)

[Prov. Agenzia delle Entrate n. 99553 del 23 maggio 2017](#)

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2017 sono stati individuati gli studi di settore interessati dal regime premiale per il periodo di imposta 2016, ai sensi dell'art. 10, commi 9 e ss. del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Tale regime premiale riconosce benefici fiscali, in termini di minori controlli fiscali, ai contribuenti soggetti agli studi di settore che rispettano precisi requisiti di *tax compliance*. Per accedere a tale regime premiale i contribuenti devono risultare congrui alle stime degli studi di settore, anche per effetto di adeguamento in dichiarazione, assolvere regolarmente agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché risultare coerenti rispetto a tutti gli indicatori di coerenza e normalità previsti dallo studio.

I contribuenti che rispettano tali requisiti beneficiano dei seguenti vantaggi:

- a) l'esclusione da accertamenti analitico presuntivi basati su presunzioni semplici;
- b) la riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- c) la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa solo nell'ipotesi in cui il reddito accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato dal contribuente.

Si segnala che, a decorrere dal periodo di imposta 2017, per effetto della progressiva sostituzione degli studi di settore con i nuovi indicatori di affidabilità fiscale, anche l'accesso al regime premiale non sarà più subordinato ai livelli di coerenza e di congruità del contribuente, bensì al suo livello di "fedeltà fiscale".

4. Stratificazione fiscale del patrimonio in caso di fusione

inversa (Ris. n. 62/E/2017)

[Risoluzione
Agenzia delle
Entrate n. 62 del
24 maggio 2017](#)

Con la risoluzione n. 62/E del 24 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in ordine all’applicazione dell’art. 172 del TUIR, segnatamente dei commi 5 e 6, in un caso di c.d. “fusione inversa”, effettuata tra due società tenute all’applicazione dei principi contabili internazionali.

Nel caso prospettato la società Beta che controllava per intero la società Alfa, veniva incorporata da quest’ultima. Con riferimento alla descritta operazione l’istante chiedeva quale fosse il patrimonio netto da “conservare” successivamente all’operazione.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che in virtù della prevalenza del dato giuridico - formale anche nel caso di fusione inversa, il patrimonio netto in relazione al quale si rendono applicabili le regole previste dai citati commi 5 e 6 dell’art. 172 del TUIR, è pur sempre quello della società estinta per effetto dell’operazione.

In coerenza con tale impostazione, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha conseguentemente affermato che nessuna modifica viene a subire, in un caso del genere, il patrimonio netto preesistente della società incorporante. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’art. 172 comma 5 del TUIR, nel disciplinare il trattamento fiscale delle riserve in sospensione di imposta, non fa alcuna distinzione in relazione al verso della fusione per incorporazione, e, pertanto, le sue regole si applicano senza nessuna modifica anche alla fusione inversa.

Analogamente con riferimento al comma 6 dello stesso art. 172, norma che disciplina la natura da attribuire all’avanzo di fusione e all’aumento di capitale della società incorporante, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che va riconosciuta la composizione fiscale del patrimonio netto della società incorporata.

IVA

5. Inversione contabile: riforma della disciplina sanzionatoria (Circ. n. 16/E/2017)

[Circolare
Agenzia delle
Entrate n. 16
dell’11 maggio
2017](#)

La circolare n. 16/E dell’11 maggio 2017 ha fornito importanti chiarimenti interpretativi sulla disciplina sanzionatoria del *reverse charge* di cui all’art. 6 commi 9-bis e seguenti del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come riformata dal Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario.

La disciplina sanzionatoria in materia di *reverse charge*, è stata completamente innovata secondo un criterio di maggiore proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della violazione commessa, coerentemente con i principi sanciti dalle recenti pronunce della Corte di

Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione.

Le norme sanzionatorie in materia di *reverse charge* si applicano a tutte le tipologie di operazioni riconducibili all'inversione contabile, sia di carattere domestico che nei rapporti internazionali.

Si ricorda che le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal primo gennaio 2016 e trovano applicazione, per il principio del favor rei, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti che si sono resi "definitivi" anteriormente al primo gennaio 2016.

Nella circolare in commento, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver illustrato le novità apportate alla disciplina sanzionatoria del *reverse charge* dal DLGS n. 158/2015, ha fornito indicazioni di carattere operativo, utili ad individuare il momento di realizzo della violazione, nonché la base imponibile su cui calcolare la sanzione. Si riportano di seguito le fattispecie analizzate.

Omissione degli adempimenti connessi all'applicazione del sistema dell'inversione contabile (art. 6, comma 9-bis)

E' il caso in cui l'operazione avrebbe dovuto essere assoggettata al meccanismo dell'inversione contabile ma il cessionario o committente, soggetto passivo d'imposta, non ha assolto in tutto o in parte i relativi adempimenti. Con riguardo a tale fattispecie l'Agenzia delle Entrate ha distinto le irregolarità punibili con una sanzione in misura fissa compresa tra 250 euro e 10.000 euro, da quelle più gravi punite con una sanzione proporzionale compresa tra il 5% e il 10%, applicabile nell'ipotesi in cui l'operazione non risulta neanche dalla contabilità. In proposito, la circolare ha chiarito che la sanzione troverà applicazione rispetto all'importo complessivo dell'imponibile relativo alle operazioni soggette al regime dell'inversione contabile riconducibili a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale). Pertanto, laddove l'irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le liquidazioni interessate.

Errata applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante il sistema dell'inversione contabile (art. 6, comma 9-bis.1) Anche in relazione a tale irregolarità l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le sanzioni, previste in misura fissa da 250 a 10.000 euro, ed irrogabili al cessionario o committente in via solidale con il cedente o prestatore, devono essere calcolate una sola volta per ogni liquidazione periodica e con riferimento a ciascun fornitore.

Errata applicazione dell'imposta con il sistema dell'inversione contabile anziché nel modo ordinario (art. 6, comma 9-bis. 2) Si tratta della violazione opposta a quella precedentemente illustrata, anch'essa punibile con una sanzione compresa tra 250 e 10.000 euro, nell'ipotesi in cui la fattura sia stata correttamente registrata e l'imposta sia stata inclusa nella liquidazione periodica dell'imposta. In un'ottica di semplificazione la novellata disciplina non richiede più la regolarizzazione dell'operazione da

parte del cessionario o committente e fa salvo il diritto alla detrazione dell'imposta irregolarmente assolta. Con riguardo a tale violazione, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che la fattispecie sanzionatoria è applicabile a tutte le ipotesi non palesemente estranee al regime dell'inversione contabile. Analogamente, la sanzione è applicabile al cedente prestatore in via solidale con il cessionario committente, una sola volta per ogni liquidazione e con riferimento a ciascun cliente.

Errata applicazione del sistema dell'inversione contabile ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti (art. 6, comma 9-bis. 3)

Con riferimento a tale violazione l'Agenzia delle Entrate ha richiamato la procedura applicabile in sede di accertamento, per effetto della quale vengono espunti sia il debito che il credito di imposta confluiti nella liquidazione periodica, ricordando che nel caso di operazioni inesistenti troverà applicazione anche la sanzione compresa tra il 5% e il 10% dell'imponibile.

6. Omessa o irregolare dichiarazione IVA: comunicazione per l'adempimento spontaneo (Prov. n. 85373/2017)

[Prov. Agenzia delle Entrate n. 85373 del 3 maggio 2017](#)

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 85373 del 3 maggio 2017 definisce le modalità con le quali sono comunicate al contribuente l'omessa o l'irregolare presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2016.

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l'Amministrazione fiscale e il contribuente, l'art. 1, commi da 634 a 636 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ha attribuito all'Agenzia delle Entrate la facoltà di inviare ai contribuenti delle comunicazioni per invitarli a sanare presunte anomalie riscontrate da una prima verifica effettuata sulla base delle informazioni a sua disposizione.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate per ogni partita IVA attiva, e, sulla base dalle dichiarazioni IVA relative all'anno di imposta 2015, effettua una prima verifica volta ad identificare possibili casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA 2017 o di trasmissione della stessa con la sola compilazione del quadro VA. L'esito della verifica è comunicato al contribuente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivato. La stessa comunicazione è consultabile anche accedendo all'area riservata dedicata al "Cassetto fiscale" sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

Le informazioni inviate al contribuente saranno rese disponibili anche alla Guardia di Finanza mediante strumenti informatici.

Il contribuente, in ogni caso, può comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti, e circostanze dalla stessa non conosciuti con le stesse modalità indicate.

Infine, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che nei casi di omessa

dichiarazione i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione trasmettendo una dichiarazione “tardiva” entro novanta giorni decorrenti dal termine di presentazione della dichiarazione (termine ormai decorso in relazione alle dichiarazioni IVA 2017) e, versando una sanzione ridotta

Diversamente, in caso di presentazione della dichiarazione IVA completa del solo quadro VA, è possibile rimediare all’errore avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in relazione al tempo trascorso dalla violazione.

7. IVA e dazi non dovuti su merci andate distrutte (CGUE causa C-154/2016)

[Sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa C-154/2016 del 18 maggio 2017](#)

La distruzione o la perdita irrimediabile e accidentale della merce durante il trasporto non determina l’insorgenza dell’obbligazione doganale e tributaria, a dichiararlo è la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 18 maggio 2017, relativa alla causa C-154/16.

Nel caso sottoposto al vaglio dei Giudici comunitari una società, agendo in qualità di obbligato principale, vincolava un gruppo di carri cisterna al regime del transito comunitario esterno per il trasporto di solventi, fino all’ufficio doganale di destinazione, situato in Lettonia.

Un guasto nel dispositivo di scarico inferiore della cisterna, nel transito della merce in territorio lettone ha determinato una perdita parziale del carico originario.

In assenza di documenti giustificativi della perdita accidentale di una parte della merce, l’ufficio doganale lettone assoggettava ad imposizione doganale e ad IVA l’intero carico originario.

Nel risolvere le principali questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato che:

- la mancata presentazione del volume totale della merce vincolata al regime del transito comunitario esterno all’ufficio doganale di destinazione, a causa della distruzione o della perdita irrimediabile, adeguatamente dimostrata, di una parte di tale merce non determina il sorgere dell’obbligazione doganale;
- analogamente non sorge alcuna obbligazione tributaria per la parte totalmente distrutta o irrimediabilmente persa di una merce vincolata al regime in oggetto.

VARIE

8. Visti di conformità e deleghe di pagamento (Ris. n. 57/E/2017)

Con la risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha

[Risoluzione
Agenzia delle
Entrate n. 57 del
4 maggio 2017](#)

fornito chiarimenti in merito alla decorrenza delle modifiche apportate dall'art. 3 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 in materia di visti di conformità e utilizzo in compensazione di crediti tributari.

L'art. 3 del DL n. 50/2017, ha abbassato **da 15.000 a 5.000 euro** la soglia oltre la quale per poter compensare i crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), è obbligatorio apporre il visto di conformità sulla relativa dichiarazione, ovvero far sottoscrivere tale dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile, nel caso di contribuenti di cui all'art. 2409-bis c.c.

Lo stesso articolo ha previsto che l'utilizzo improprio di tali crediti sia oggetto di recupero con atto di contestazione comprensivo di sanzioni e interessi.

Per contrastare più efficacemente fenomeni di indebita compensazione, l'art. 3 in commento ha introdotto, **l'obbligo** generalizzato per i soggetti titolari di partita IVA, **di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (Fisconline/Entratel) per effettuare ogni tipologia di compensazione orizzontale dei crediti fiscali (non è consentito l'utilizzo dell'home banking).

Con la modifica introdotta, tale adempimento – originariamente previsto solo per le compensazioni di crediti IVA per importi superiori a euro 5.000 – viene esteso alle compensazioni orizzontali di tutti i crediti fiscali (a prescindere dal loro importo) relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IVA, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all'IRAP, nonché ai crediti di imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In relazione alla decorrenza delle disposizioni richiamate, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che, in osservanza dell'art. 67 dello stesso DL n. 50/2017, i nuovi adempimenti devono intendersi applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero dal 24 aprile 2017.

In particolare, è stato precisato che le nuove norme sono applicabili alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. Conseguentemente, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità, (come il modello IVA 2017, oppure le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare) restano applicabili i precedenti vincoli.

In altri termini, le deleghe di pagamento presentate dal 24 aprile, utilizzando in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a 15.000 euro, non saranno scartate.

In ultimo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, il controllo in merito all'obbligo di utilizzare i propri servizi telematici per le compensazioni orizzontali di importo superiore a 5.000 euro, è attivo dal 1° giugno 2017.

[Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 68/E del 9 giugno 2017](#)

A tal fine, con la pubblicazione della risoluzione n. 68/E del 9 giugno scorso, l'Agenzia ha fornito un'elencazione puntuale dei crediti d'imposta interessati dal nuovo obbligo e dei relativi codici tributo da utilizzare per effettuare le compensazioni

9. Rimodulazione del prelievo locale sugli immobili di impresa (Ris. n. 2/DF/2017)

[Risoluzione n. 2/DF del 29 maggio 2017](#)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la risoluzione n. 2/DF pubblicata il 29 maggio 2017, ha riconosciuto la possibilità dei comuni di rimodulare il prelievo locale sugli immobili di impresa, inclusi nel gruppo catastale D, riducendo il prelievo comunale IMU su tali immobili ed incrementando corrispondentemente il prelievo TASI.

Il dubbio sorgeva a causa del blocco degli aumenti dei tributi locali, introdotto dall'art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e prorogato anche per l'anno 2017 dall'art. 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).

La risposta positiva data dal MEF legittima politiche fiscali locali che, a fronte dell'invarianza di gettito per il Comune, riconoscano alle imprese un beneficio netto in termini di carico fiscale complessivo sugli immobili produttivi. Infatti, mentre la quota di IMU di competenza dei comuni è deducibile parzialmente, nel limite del 20%, solo ai fini delle imposte sui redditi, l'analoga quota di TASI è interamente deducibile sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini IRAP.

AIUTI DI STATO

10. La CE estende il campo di applicazione del GBER agli investimenti pubblici a favore di porti e aeroporti, della cultura e delle regioni ultraperiferiche

Il 17 maggio è stato approvato il Regolamento di modifica del Regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. 651/2014). Le nuove norme hanno esteso il campo di applicazione del GBER, esonerando dall'obbligo di notifica preventiva determinati aiuti a favore di porti, aeroporti, cultura e regioni ultraperiferiche.

Le principali novità introdotte sono:

- la possibilità di effettuare investimenti pubblici negli aeroporti regionali che gestiscono fino a 3 milioni di passeggeri all'anno;
- la possibilità di concedere aiuti al funzionamento ai piccoli aeroporti che gestiscono fino a 200.000 passeggeri all'anno;
- la possibilità di effettuare investimenti pubblici fino a 150 milioni di euro nei porti marittimi e fino a 50 milioni di euro nei porti interni. E' possibile anche coprire le spese di dragaggio dei porti e delle relative vie di accesso;

- la Commissione europea si limiterà a esaminare i casi più importanti di aiuti che implicano importi più consistenti di aiuti per i progetti culturali (solo se le misure in questione costituiscono effettivamente aiuti di Stato) e per gli stadi multifunzionali;
- viene resa più semplice la compensazione delle spese aggiuntive delle imprese che operano nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Il Regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento di modifica è disponibile sul sito della CE.

11. La CE decide sullo sgravio per il sostegno alle rinnovabili concesso agli energivori (art. 39 DL 83/2012)

Nell'ambito delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato le riduzioni, concesse alle imprese ad alta intensità energetica, sulle maggiorazioni destinate a finanziare il sostegno alla cogenerazione in Germania, nonché le riduzioni sulle maggiorazioni destinate a finanziare il sostegno alla cogenerazione e alle fonti rinnovabili in Italia.

Il comunicato stampa è disponibile sul sito della Commissione europea. Il testo completo della decisione, al momento della pubblicazione della seguente Circolare, non è ancora disponibile.

INTERNAZIONALE

12. Attivazione dell'Accordo Multilaterale per lo scambio dei CbCR

Il 4 maggio l'OCSE ha comunicato l'attivazione del meccanismo di scambio automatico dei Country by Country Reporting sulla base [dell'Accordo Multilaterale tra Autorità Competenti](#), del quale anche l'Italia è parte.

A circa sei mesi dall'effettuazione del primo scambio automatico delle informazioni contenute nei CbCR, atteso per il 1 gennaio 2018 con riferimento alle rendicontazioni 2016, sono già oltre 700 le relazioni bilaterali instaurate tra i vari Paesi sulla base dell'Accordo o, nel caso degli Stati membri dell'UE, in funzione della direttiva 2016/881/UE.

Per quanto concerne l'Italia i rapporti di scambio in essere a maggio 2017 risultano essere 43, di cui 15 con giurisdizioni extra-UE sulla base dell'Accordo Multilaterale.

L'OCSE ha annunciato che terrà costantemente aggiornato l'archivio delle relazioni di scambio, per facilitarne la conoscenza ai gruppi multinazionali interessati dalla disciplina del CbCR e alle amministrazioni finanziarie chiamate a garantirne il corretto funzionamento. Il citato archivio è consultabile sul [sito](#) istituzionale dell'OCSE

ATTIVITA' DELL'AREA

13. Gruppi fiscali

Il 10 maggio 2017 si è riunito il Gruppo di lavoro Fisco di Confindustria per discutere delle novità fiscali introdotte dal Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e delle proposte emendative presentate da Confindustria per correggere quegli interventi che determinano, anche indirettamente, un maggior carico tributario per le imprese, attraverso il sostenimento di maggiori oneri di compliance.

In proposito, ampio spazio è stato dedicato alle novità introdotte in materia di esercizio al diritto alla detrazione IVA, nonché alle modifiche apportate al regime dello *split payment* e ai nuovi adempimenti relativi alla compensazione orizzontale di crediti erariali.

La discussione è proseguita con l'esame delle principali questioni aperte relative agli investimenti agevolabili con l'iper-ammortamento, all'applicazione del regime dell'adempimento collaborativo, al credito di imposta per finanziare le popolazioni colpite da eventi calamitosi.

Infine, sono stati forniti aggiornamenti sullo stato dei lavori parlamentari dei dossier di fiscalità internazionale di maggior rilevanza per le imprese.

14. Principi Contabili

Il 26 maggio 2017 si è riunito il Gruppo di lavoro sui principi contabili di Confindustria per esaminare la prima bozza di un documento che intende approfondire alcune criticità riscontrate nella prima applicazione dei nuovi principi contabili, proponendo l'adozione di possibili soluzioni interpretative.

15. Seminari su industria 4.0

Nel corso del mese di maggio l'Area Politiche Fiscali ha tenuto dei seminari dedicati agli incentivi agli investimenti in chiave industria 4.0 presso le associazioni territoriali ANFIA di Napoli e Bergamo, e, in videoconferenza con Confindustria Lombardia.

16. Seminario Principi Contabili

L'8 maggio 2017 l'Area Politiche Fiscali ha partecipato ad un convegno presso la sede di Confindustria Basilicata, durante il quale sono state illustrate le principali novità contenute nei nuovi principi contabili, aggiornati per effetto delle modifiche apportate alla disciplina contabile del bilancio di esercizio dal DLGS 18 agosto 2015, n. 139.